

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1935-XIII.

Limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923 n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti:

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, che detta norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visti i decreti Ministeriali 25 aprile 1925, 12 settembre 1925, 3 gennaio 1926, 13 gennaio 1926, 29 gennaio 1926, 2 febbraio 1926, 5 febbraio 1926, 9 febbraio 1926, 14 febbraio 1926, 18 febbraio 1926, 14 aprile 1926, 12 luglio 1926, 12 agosto 1926, 10 settembre 1926, 5 marzo 1927, 23 agosto 1927, 22 agosto 1928, 15 novembre 1928, 22 novembre 1928, 7 dicembre 1928 e 12 marzo 1931, coi quali vennero istituiti gli Uffici del lavoro portuale rispettivamente nei porti di Livorno, Porto Santo Stefano, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Trapani, Salerno, Messina, Ancona, Bari, Imperia, Porto Empedocle, Palermo, Brindisi, Molfetta, Barletta, Napoli, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Cagliari, Reggio Calabria, Taranto, Castellammare di Stabia e Trieste;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro nei porti di minor traffico;

Ritenuta l'opportunità di estendere a coloro che aspirano ad essere iscritti nei ruoli dei lavoratori portuali i benefici che, nei riguardi del limite massimo di età, le disposizioni vigenti assicurano, in altri casi, a coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918, ai decorati al valor militare, ai promossi per merito di guerra, agli invalidi di guerra, agli invalidi per la causa fascista ed agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età stabilito dai citati decreti Ministeriali per l'iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali è aumentato di:

a) cinque anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) nove anni per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista;

c) quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che, essendo muniti del brevetto di ferito per la causa fascista, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il beneficio, di cui alla lettera c), è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante per i titoli di cui alle lettere a) e b).

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2412)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1935-XIII.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1932, con cui venne costituita la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze;

Visti i decreti Ministeriali 3 giugno 1933 e 7 giugno 1934 che mantengono in carica la predetta Commissione fino all'8 giugno 1935;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermata in carica per un anno, a datare dall'8 giugno 1935-XIII, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze, così costituita:

Cav. uff. Castelli Amleto, direttore del Circolo delle costruzioni TT. TT. di Firenze, presidente;

Prof. Magini Ranieri, professore presso il liceo ginnasio « Galileo » di Firenze, membro;

Prof. Brugnoli Attilio, maestro di musica, membro;

Sig. Chelotti Mario, capo ufficio P.T., segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2345)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1935-XIII.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Jorik Bazzoli di Edgardo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Jorik Bazzoli, nato a Milano il 5 maggio 1890 da Edgardo e da Bellintani Ermelinda, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Jorik Bazzoli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 21 maggio 1935 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto: